

Codice A1813C

D.D. 9 settembre 2026, n. 1730

R.D. n° 523/1904, L.R. n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. - Fascicolo TO/AT/7284 - Istanza Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione delle opere, consistenti nell' attraversamento in subalveo del Torrente CHISOLA con elettrodotto AT 132Kv + f.o., in prossimità della SS 589 al km 17+950 nel Comune di Piossasco (TO) . Richiedente: Eco Sunshine 5 S.r.l. Rif. Eco Sunshine 5 S.r.



ATTO DD 1730/A1813C/2026

DEL 09/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n° 523/1904, L.R. n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. -

Fascicolo TO/AT/7284 – Istanza Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione delle opere, consistenti nell' attraversamento in subalveo del Torrente CHISOLA con elettrodotto AT 132Kv + f.o., in prossimità della SS 589 al km 17+950 nel Comune di Piossasco (TO) . Richiedente: Eco Sunshine 5 S.r.l. Rif. Eco Sunshine 5 S.r.l : PAUR VAL 368 "CumianaCascinazza". Autorizzazione idraulica AIPO: Pratica AIPO n. 628/2025 e n. 1082/2025

Deposito cauzionale - Accertamento di Euro 436,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di Euro 436,00 (Cap. 442030/2026).

Vista la domanda di Autorizzazione presentata in data 04.05.2026, registrata al protocollo del Settore al numero 20768/A1813C, dal Sig. Yoav SHAPIRA in qualità di Legale Rappresentante che agisce in nome e per conto della Società Eco Sunshine 5 S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Senato, 28- 20121 MI– C.F. e P.IVA 13089870961, finalizzata ad ottenere l' autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo del Torrente CHISOLA nel Comune di Piossasco (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione; Rif. **Eco Sunshine 5 S.r.l** : prot.del 04.05.2026- PAUR VAL 368 "CumianaCascinazza". Fascicolo TO/AT/7284; Autorizzazione Idraulica AIPO: Pratica AIPO n. 628/2025 e n. 1082/2025

L'intervento in progetto prevede :

- Posa di totali n. 4 nuovi cavidotti in PEAD Ø 200 mm interrati, contenenti tre nuove linee elettriche costituite da 3 cavi XLPE + un tritubo 3x50. Sul tratto in attraversamento in subalveo del corso d'acqua in oggetto, la soluzione tecnica individuata sarà la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), andando sotto l'alveo inciso del torrente ad una distanza minima di -2,5m dal

piano di scorrimento del corso d'acqua, per una lunghezza complessiva pari a circa 30 m, così come dichiarato sulla *“RELAZIONE DI VERIFICA DELLA PROFONDITA' DI SCAVO IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO IN ALVEO DEL TORRENTE CHISOLA”* dal Dott. Geologo Stefano TUBERGA, così come da tavola di progetto del Tecnico Arch. Maria Dolores SCHIRATI.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”) ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n° **21440** del **07.05.2026**.

In data 13/07/2026 con nota prot. n. 32242/A1813C è stato richiesto all'AIPo il parere di competenza ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 10/R in merito all'intervento oggetto del presente provvedimento.

L'AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) ha rilasciato il Nulla Osta idraulico di competenza con prescrizioni, con nota prot. n. 25739 del 13/08/2026 (ns. prot. n. 37537/A1813C del 13/08/2026), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

In data 24.07.2026 con nota prot. n. 34284/A1813C è stato richiesto all'AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) il parere di competenza ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 10/R in merito all'intervento oggetto del presente provvedimento.

L'**AIPo** ha rilasciato il Nulla Osta idraulico di competenza con prescrizioni, con nota prot. n. **24938** del **05.08.2026** (ns. prot. n. 36387/A1813C del 05.08.2026), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base del disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare e a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2026, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento sono state versate le spese di istruttoria e sopralluogo pari a **€50,00** in data **21.08.2026** a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile acc. 519/2026 capitolo 31225 per anno 2026 .

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che la Società Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA;

Verificato che la Società Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959) deve corrispondere

l'importo totale di Euro 509,00 (Euro cinquecentonove/00), di cui:

- Euro 436,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 73,00 dovuti a titolo di rateo canone dell'anno in corso.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 436,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuti dalla Società Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959) ;

- di impegnare, a favore della Società Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959) la somma di Euro 436,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Dato atto che:

- per lo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Responsabile del Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino, a seguito della richiesta dell'interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

- l'importo di Euro 73,00 dovuto a titolo di rateo canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (Codice beneficiario n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 509,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte Società Sunshine 5 S.r.l. (codice soggetto 397959) di cui Euro 436,00 a titolo di deposito cauzionale ed Euro 73,00 a titolo di rateo canone demaniale dell'anno in corso, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la D.D. n. 2610/A1801B/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Alla Società Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini previsti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 Gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 17 e 18 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e regolamento regionale approvato con DPGR n° 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Decreto Legislativo n. 33/2013;
- Decreto Legislativo n. 259 del 01.08.2003- Codice delle comunicazioni elettroniche;
- Decreto Legislativo n. 118/2011;
- Legge Regionale n.17 del 5 agosto 2026, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026- 2028 e disposizioni finanziarie";
- Legge Regionale n.3 del 03.02.2026 bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. 11-2973/2026/XII - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";
- D.G.R. n.31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- D.G.R. n.1-2209 del 09.02.2026 approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028, in attuazione della Legge Regionale n. 3 del 3 febbraio 2026.;
- D.G.R. n.3 -2182 del 30.01.2026, Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.;

determina

1) **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Ditta **Eco SUNSHINE 5 S.r.l.** ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute sul nulla osta rilasciato dall' AiPO: **Pratica AIPo n. 628/2025 e n. 1082/2025** che si allega alla presente Determinazione; inoltre :

a. durante la progettazione delle infrastrutture dovranno essere rispettati i requisiti di stabilità e resistenza a cui queste strutture devono attenersi, per garantirne l'integrità e la sicurezza ai sensi

delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 Gennaio 2018;
2) di concedere alla Società **Eco SUNSHINE 5 S.r.l.** (codice soggetto 397959) ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R/2022, l'occupazione dell'area demaniale per la posa di nuova infrastruttura in attraversamento del Torrente CHISOLA nel Comune di Piosasco (TO), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire:

- a. la decorrenza delle concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, il mancato versamento del deposito cauzionale entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione delle concessioni;
- c. la durata delle concessioni in anni 30 fino al 31.12.2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente Determinazione;
- d. che il canone annuo, fissato in Euro 218,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;

di accertare l'importo di Euro 436,00 dovuto dalla Società **Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959)** a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare l'importo di Euro 436,00 a favore della Società **Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959)** sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

di incassare la somma di Euro 73,00 dovuta dalla Società **Eco SUNSHINE 5 S.r.l. (codice soggetto 397959)** a titolo di rateo del canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, cod. n. 128705;

di dare atto che l'importo di Euro €. 50,00 dovuto a titolo di oneri di istruttoria e sopralluogo, è stato versato in data **21.08.2026**.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Valter PIRILLO)
(Carla GAGLIARDI)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_smat__TOAT7284.pdf



2. NULLA_OSTA_628-
2025A_Chisola_Piossasco_attraversamento_subalveo_ECO_SUNSHINE_5_Parere_Li
vello1.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.AT.7284 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione delle opere, consistenti nell'attraversamento in subalveo del Torrente CHISOLA con elettrodotto AT 132Kv + fibra ottica, in prossimità della SS 589 al km 17+950 nel Comune di Piossasco (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R .

Richiedente: Società Eco Sunshine 5 S.r.l. con sede legale in Via Senato 28 – 20121-MILANO - C.F. e P.IVA 13089870961.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per la realizzazione delle opere, consistenti nell'attraversamento in subalveo del Torrente CHISOLA con elettrodotto AT 132Kv + fibra ottica, in prossimità della SS 589 al km 17+950 nel Comune di Piossasco (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per

anni trenta e pertanto con scadenza al **31.12.2056**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e

provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 218,00 (duecentodiciotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 436,00 (quattrocentotrentasei/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società Eco Sunshine 5 S.r.l. in Via Senato 28 – 20121-MILANO.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società Eco Sunshine 5 S.r.l.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

legale rappresentante

Dott. Ing. Roberto Crivelli

Sig. Yoav SHAPIRA

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

E, p. c.

ECO SUNSHINE 5 SRL
acosunshine5srl@pecimprese.it

Moncalieri (TO),

Prot.

Classifica 6.10.20_02

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 12/2004, D.P.G.R. 14/R/2004. Richiesta della Società Eco Sunshine 5 S.r.l. di
nulla osta idraulico per attraversamento con elettrodotto + f.o. in subalveo con T.O.C. del Torrente
CHISOLA, in prossimità della centrale elettrica fiancheggiante il ponte della SS 589, nel Comune di
Piossasco (TO). Richiesta di rilascio nulla-osta idraulico all'A.I.Po.
Pratica AIPO n. 628/2025 e n. 1082/2025 (da citare nelle risposte)

Con riferimento all'oggetto, nota R.P. prot.n. 32242 del 13.07.2026 (acquisita al protocollo AIPO n. 22099 del
14/07/2026),

VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie";

DATO ATTO che l'attraversamento in sub-alveo in oggetto è il medesimo promosso dalla Società ECO STORAGE
2 s.r.l. nell'ambito dell'Istanza per Autorizzazione Unica ai sensi art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. per un
nuovo impianto da accumulo elettrochimico di energia da 99 MW in Comune di Cumiana e Piossasco, come
comunicato dalla Società ECO STORAGE 2 s.r.l. in data 13/05/2026 (acquisita al prot. AIPO n. 14149 in pari

data), per il quale la scrivente Agenzia ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 17939 del 08/06/2026 (*rif. pratica A.I.Po. 1082/2025*);

RICHIAMATE:

- la nota CMTO prot. n. 820 del 12/01/2026 con la quale comunicava il suo nulla osta al rilascio della concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo previo ottenimento del parere idraulico
- la richiesta di integrazioni formulata dalla scrivente Agenzia con propria nota prot. n. 820 del 13/01/2026 riferita al *fascicolo AIPO 628/2025*);
- la richiesta integrazioni formulata dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 17939 del 08/06/2026 riferita al *fascicolo AIPO. n. 1082/2025*;

ACQUISITA la documentazione integrativa allegata alla nota prot. 32242/2026 e la successiva integrazione volontaria del 06/08/2026 in risposta alla richiesta di integrazioni (nota prot. 17939/2026);

ESAMINATA la documentazione progettuale integrativa ed in particolare l'elaborato *"IT90.351-GN-010_01-Planimetria e sezioni interferenze impianto nota prot. n. 36792/2025"*, contenente la planimetria e le sezioni del t. Chisola con riportate le distanze rispetto al ciglio superiore di sponda dei manufatti in progetto necessari per l'attraversamento mediante T.O.C. (pozzetti e fosse), la profondità della condotta rispetto alla linea di thalweg nonché la sovrapposizione dell'attraversamento in progetto con quello autorizzato dalla scrivente Agenzia (*fascicolo AIPO n. 839/2025*),

per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
2. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena del T. Chisola;
3. il Richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
4. a lavori ultimati saranno a totale carico del Richiedente tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro;

5. non si dovranno in nessun modo danneggiare le sponde del torrente Chisola durante l'esecuzione delle opere che andranno, in ogni caso, prontamente ripristinate al termine dei lavori nella medesima condizione ante opera;
6. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
7. è sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, la Ditta esecutrice dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti idrometrici relativi agli eventi meteorici e, qualora necessario, anche solo sulla base dell'allerta meteo diramata dal Centro funzionale ARPA, allontanare mezzi e uomini dall'argine e dalle zone allagabili;
8. sia sempre garantito al personale di questa Agenzia e/o da esso autorizzato l'accesso e il transito con i propri mezzi alle aree di cantiere durante i sopralluoghi necessari alle opere idrauliche di competenza, sia durante lo svolgimento di attività ordinarie che durante il servizio di piena;
9. è sottinteso che, al di fuori degli orari lavorativi e durante i periodi di sospensione per festività o quant'altro, gli accessi al cantiere dovranno obbligatoriamente essere interdetti al transito di qualsiasi mezzo o pedone, mediante cancelli invalicabili e posti sotto sorveglianza;
10. rimangono a carico del Richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del T. Chisola dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.